

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	564
Data della delibera	05.04.2019
Oggetto	Organizzazione
Contenuto	Ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	MASSIMO BRAGANTI a.i.
Struttura	SOS PATRIMONIO MOBILIARE, TELEFONIA ED UTENZE
Direttore della Struttura	CAPPELLETTI FRANCO
Responsabile del procedimento	CAPPELLETTI FRANCO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A)	1	Elenco partecipate alla data del 31.12.2017

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Considerato che ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi le aziende sanitarie non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Rilevato che ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P. le pubbliche amministrazione effettuano, annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Dato atto che le Pubbliche Amministrazioni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P., ovvero:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

Dato altresì atto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, sopra citato le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) non riconducibilità ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- b) non soddisfacimento dei requisiti di cui all’art. 5, comma 1 T.U.S.P., e quindi mancata necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
- c) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- d) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- e) società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- f) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- g) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- h) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 166 del 21.09.2017 e n. 240 del 28.09.2017 con le quali si effettuava una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2016 e si disponeva di procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute nelle società di seguito elencate:

- Centro Ortoprotesico Toscano srl
- Fondazione Istituto Toscano Tumori
- Alfa Columbus srl;

Dato atto che per quanto riguarda:

- il Centro Ortoprotesico Toscano srl, le partecipazioni detenute dall'Azienda sono state alienate con atto di cessione in data 09.11.2017;
- la società Alfa Columbus srl, le partecipazioni detenute dall'Azienda sono state alienate con atto di cessione in data 10.12.2018;
- la Fondazione Istituto Toscano Tumori, nel corso dell'anno 2016 l'Azienda ha provveduto a cessare tutte le partecipazioni nella stessa detenute poiché l'art. 18 dello statuto della Fondazione ITT prevede che "in caso di scioglimento della fondazione il patrimonio verrà devoluto [...] ad altri enti che perseguono scopi analoghi ovvero a fini di pubblica utilità [...]" e pertanto i contributi versati alla Fondazione ITT sono da considerare come contributi in c/esercizio ad altri enti anziché come una partecipazione;

Rilevato pertanto che le partecipazioni detenute dall'Azienda alla data del 31.12.2017 risultano quelle riportate nell'all. A) alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, dopo attenta valutazione delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Azienda, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, non procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute nelle società di cui all'all. A) alla presente deliberazione;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore della S.O.S. Patrimonio Mobiliare, Telefonia ed Utenze, Franco Cappelletti, il quale ha curato l'istruttoria della presente deliberazione;

Preso atto che il Direttore della SOS Patrimonio mobiliare, telefonia ed utenze nonché Responsabile del Procedimento, Franco Cappelletti, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto medesimo con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal medesimo in qualità di Responsabile del Procedimento;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento ad interim, dott. Massimo Braganti;

Su proposta del Direttore della SOS Patrimonio mobiliare, telefonia ed utenze, Franco Cappelletti;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. 40/2005;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dall'Azienda USL Toscana centro alla data al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P , come riportato nel documento allegato sotto lettera A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di non procedere all'alienazione di nessuna delle partecipazioni nelle società inserite nell'elenco all. A) in quanto, ai sensi dell'art. 4 co 2 let. a) e d) T.U.S.P, trattasi di produzione di servizi di interesse generale ovvero di autoproduzione di beni ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- 3) di trasmettere, ad opera del Responsabile del Procedimento, Franco Cappelletti, la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Azienda nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- 4) dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005;.
- 5) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Massimo Braganti)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)